

Ministero della salute

D.M. 17-5-2002

Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Publicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2002, n. 189.

1. 1. Ai sensi dell'art. 10, n. 18, del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), come modificato dall'art. [36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito nella [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), e successive modificazioni, da:

a) gli esercenti le professioni di biologo e **psicologo**;

b) gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla [legge 24 luglio 1985, n. 409](#);

c) gli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel [decreto ministeriale 29 marzo 2001](#) che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.

2. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni rese alla persona dai cittadini italiani e stranieri, che esercitano una delle professioni o arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui al comma 1, in base ai titoli conseguiti nei Paesi dell'Unione europea, nonché in base a titoli conseguiti in Paesi extracomunitari e riconosciuti ai fini dell'esercizio professionale ai sensi della [legge 8 novembre 1984, n. 752](#), del [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) e del [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#).